

La CUSTODIA delle armi

Il cacciatore, in quanto titolare di un'autorizzazione di polizia (porto d'armi a uso caccia) è uno dei soggetti sottoposti alla complessa normativa in materia

ENRICO GARELLI PACHNER

In particolare, anche nell'esercizio della caccia e in tutte le attività prodromiche e successive ad essa (trasporto dell'arma verso e dal luogo di caccia, taratura al poligono, eventuale trasporto collegato a cessioni o riparazioni, viaggi venatori, ecc.) è importante conoscere, oltre alle regole dettate dalla Legge 157/1992 in materia di distanze, tipologie ed uso delle armi da caccia, anche la normativa in materia di custodia dell'arma, a cui attenersi in modo adeguato.

I doveri di custodia in capo a colui che possiede un'arma da fuoco (anche da caccia) si ricollegano ad alcune specifiche norme del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18.06.1931 e successive modifiche) che come vedremo non dettagliano quali siano di fatto le cautele richieste, ma chiariscono a quali finalità esse debbano rispondere.

Più nel dettaglio, l'art 38 comma 7 del T.U.L.P.S. stabilisce letteralmente che “il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”.

Norma integrata sia dall'art. 20 comma 1 secondo cui la custodia delle armi “deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica”, sia dall'art. 9: “chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”.

I chiari riferimenti all'interesse e alla sicurezza pubblica lasciano intendere che è fine primario dello Stato assicurare che coloro a cui è consentita la detenzione ed il porto d'armi debbano garantire con un adeguato grado di sicurezza che tali strumenti non possano essere a disposizione di soggetti pericolosi o comunque non autorizzati (a seguito di furto o comunque indebito impossessamento).

Tale principio viene costantemente espresso anche dalle autorità giudiziarie interessate delle eventuali controversie in materia.

Vale la pena a tal proposito riportare una recente sentenza del T.A.R. Lombardia (n. 75/2019): “Il giudizio di affidabilità del privato nel corretto uso delle armi impone non solo una ricognizione della personalità del titolare stesso, ma altresì l'accertamento di tutte le circostanze di fatto che possono incidere sul corretto esercizio del dovere di custodia, onde evitare che non solo

le armi ma anche le munizioni possano essere sottratte ad opera di soggetti non autorizzati, con presumibile pericolo per la pubblica incolumità; e, nel dubbio, l'interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini dovrebbe prevalere sempre rispetto al contrapposto interesse ludico-sportivo di cui è titolare colui che è interessato a conservare la licenza del porto di fucile uso caccia”.

Individuate le finalità della legge, resta però da stabilire quali siano, di fatto, i comportamenti di adeguata custodia richiesti per non incorrere nelle sanzioni (anche di carattere penale) ricollegate alle eventuali violazioni.

Laddove sia l'Autorità di Pubblica Sicurezza a prevedere specifiche cautele (imponendo, ad esempio, specifiche misure tecniche di sicurezza antifurto degli ambienti in caso di numero elevato di armi) è evidente che il mancato rispetto delle stesse costituirà di per sé una specifica violazione.

Un esempio di tali particolari prescrizioni è il divieto di lasciare l'arma incustodita nel veicolo, appositamente richiamato anche sulla licenza di porto d'armi ad uso caccia.

Ma in mancanza di specifiche indicazioni, e in caso di eventuale contestazione in ordine all'idoneità della custodia, sarà in ultima istanza l'autorità giudiziaria a valutare se nel caso specifico dovevano ritenersi presenti le misure sufficienti.

È evidente quindi come sia assolutamente opportuno, dal punto di vista strettamente pratico, munirsi quantomeno di quelle misure di sicurezza che possono pretendersi da una persona di normale prudenza ed in base alle regole del buon senso. Questo al fine di evitare anche la contestazione o verbalizzazione che potrebbe poi sfociare in un giudizio (con eventuali misure cautelari in ordine al porto d'armi, e il successivo lungo iter giudiziario e amministrativo).

Ciò non significa necessariamente doverci attrezzare con costose attrezzature antifurto, sempre che, come accennato, non vi sia un “*input*” specifico da parte dell'autorità, ma quantomeno poter dimostrare che le armi non sono agevolmente raggiungibili da soggetti estranei e ad esse non si ricollega quindi un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica.

Poiché, come detto, l'eventuale valutazione di fatto delle cautele di custodia viene effettuata, caso per caso, dalla singola autorità giudiziaria,



risulta interessante dare un'idea della giurisprudenza che negli anni si è formata sul fatto.

La Corte di Cassazione ha ad esempio confermato la legittimità della custodia di armi da caccia sopra un armadio all'interno della propria abitazione, dotata di porte blindate e di inferriate alle finestre (Sentenza n. 46265/2004). La medesima Cassazione e la Corte d'Appello di Palermo hanno ritenuto (rispettivamente con sentenze n. 5697/2013 e 15.04.2019) che non costituisca violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi di cui all'art. 20 T.U.L.P.S. la detenzione di fucile da caccia all'interno di un garage di esclusiva proprietà. È evidente peraltro che l'indagine che ha condotto a tali decisioni debba aver tenuto conto della specifica sufficiente garanzia dei locali in oggetto ad escludere accessi indebiti.

Al contrario, è stata giudicata non idonea, e quindi sanzionata (Cass. 2471/2004 – 13006/2006) la condotta di colui che lascia fucili da caccia in una vettura a porte chiuse, non necessariamente in zone densamente frequentate, ma anche nei pressi dei luoghi di caccia, in considerazione della facilità e frequenza con cui un furto può essere perpetrato.

In sostanza, il principio ispiratore di molte decisioni giudiziali sembra essere quella di valutare se l'arma sia al sicuro quantomeno da sottrazioni agevoli e immediate da parte di terzi, tenuto

conto che soltanto misure di sicurezza molto elevate (casseforti, camere blindate, antifurti volumetrici) possono invece dare una garanzia quasi totale contro eventuali malintenzionati, magari muniti di specifica attrezzatura da scasso.

Tali maggiori precauzioni sono peraltro frequentemente richieste a chi eserciti professionalmente un'attività ricollegata al possesso, custodia o vendita di armi a fronte, evidentemente, di un potenziale maggior pericolo in senso quantitativo, in caso di furto o sottrazione.

Ciò posto, lo ripeto per estrema chiarezza, anche laddove non vi siano espresse prescrizioni da parte dell'Autorità (armadi metallici, vetri antisfondamento, lucchetti alle armi), sarebbe buona norma, anche per il cacciatore, destinare un piccolo investimento economico a strumenti che possano, in caso di controllo, fornire la prova di aver posto in essere misure di sicurezza anche superiori a quanto strettamente necessario.

Ulteriore norma da tener presente in questo ambito è l'art. 20 bis del T.U.L.P.S. la quale prevede che chi consegna o consente l'impossessamento di armi a minori di diciotto anni privi di licenza, persone incapaci, tossicodipendenti o comunque soggetti inidonei, venga punito con apposita sanzione penale.

Premesso che gli adeguati strumenti di custodia indicati in precedenza debbono quindi

rivolgersi anche e soprattutto a tali soggetti (che facciano o meno parte del nucleo familiare del titolare), si tratta di norma rilevante soprattutto con riguardo a comportamenti piuttosto imprudenti emersi recentemente nell'utilizzo di *community* e *social network*.

Accade sempre più di frequente di trovare, all'interno di gruppi a carattere venatorio sui social, fotografie (sicuramente scattate in buona fede) raffiguranti minori con armi da caccia, spesso evidentemente scariche, magari nella classica posa della foto ricordo di fine caccia.

Ebbene, va assolutamente chiarito che si tratta di condotte che, seppur poste in essere con le migliori intenzioni e solo a scopo "figurativo", configurano per l'autore del *post* o della foto una documentata violazione della norma indicata, con rilevante rischio di incorrere in gravi sanzioni e forti limitazioni al successivo utilizzo e possesso delle armi e conseguentemente all'attività venatoria. ■

